

Statuto

Art. 1 Costituzione

- 1.1 É costituita l'Associazione
"UNIONE VOLONTARI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA Onlus" con sede in Milano Via Sant'Antonio 5.
- 1.2 I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi costituzionali di trasparenza, democrazia improntati alla tutela dei diritti inviolabili della persona. L'associazione ha durata illimitata.
- 1.3 Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni distaccate anche in alter città della
- 1.4 Regione Lombardia.

Art. 2 Finalità

- 2.1 L'Associazione, senza fini di lucro, e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L'Associazione opera senza fini di lucro e per esclusivo fine di solidarietà con particolare riferimento alla L.R. 22/93 e alla L.R. 23/99, è finalizzata a proteggere e assistere i minori italiani e stranieri, e le loro famiglie, in stato di bisogno e di disagio sociale, promuovendo ogni iniziativa utile al fine di attuare i diritti del fanciullo, sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla Dichiarazione de;e nazioni Unite del 20 novembre 1959.
- 2.2 L'associazione si prefigge, in particolare, di svolgere le seguenti attività:
 - a) un centro di Studio, Consulenza, Documentazione circa i problemi attinenti ai minori in stato di bisogno ed il miglioramento delle loro condizioni fisiche, psichiche ed ambientali;
 - b) attività operativa volta a dare ai minori italiani e stranieri, cura, sostegno affettivo, opportunità di socializzazione sino al loro normale inserimento nella vita sociale;
 - c) integrazione all'attività scolastica istituzionale mediante interventi di recupero degli apprendimenti, sostegno relazionale per favorire socializzazione e integrazione;
 - d) organizzazione e gestione di attività di aggregazione per minori e adulti presso strutture autonome e/o in collaborazione con altre organizzazioni;
 - e) attività di sostegno alle famiglie italiane e straniere nello svolgimento dei loro compiti di cura ed educazione dei figli;
 - f) favorire l'integrazione di famiglie straniere all'interno delle strutture scolastiche e di aggregazione, finalizzato a costruire relazioni di solidarietà in contesti di multi etnicità;
 - g) dare assistenza alle donne italiane e straniere con minori in situazioni di emarginazione sociale, ospitati in comunità di accoglienza;
 - h) attività di promozione e sensibilizzazione all'accoglienza familiare. Corsi di formazione e gruppi di sostegno per famiglie affidatarie e adottive.
 - i) Istituzioni di attività quali Delegazioni regionali e Centri di Cooperazione sociale nelle zone maggiormente depresse;
 - j) Attività di formazione di base per aspiranti volontari. Seminari e corsi di aggiornamento per volontari, operatori del settore e studenti;
 - k) Attività di promozione e sensibilizzazione del volontario;

- l) Organizzazione di Convegni, Congressi, campagne di stampa e pubbliche relazioni allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica e responsabilizzarla verso i problemi delle famiglie con minori prive di adeguata protezione.

L'Associazione potrà inoltre svolgere tutte quelle attività che il Consiglio Direttivo riterrà utili al raggiungimento degli scopi statutari.

L'associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione di quanto ad esse connesse e comunque in via prevalente.

Art. 3 Soci

3.1 Sono soci dell'Associazione coloro che sottoscrivono il presente statuto e coloro che, condividendone i contenuti, chiedono di aderirvi. In particolare tra uomini e donne aderenti all'organizzazione sono assicurate le pari opportunità e il rispetto dei diritti inviolabili della persona.

3.2 L'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo e decorre dalla data della delibera. Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi.

Nella domanda motivata di adesione l'aspirante dichiara di conoscere e di accettare lo statuto dell'Associazione.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

3.3 La qualità di socio si perde per:

- Dimissione volontaria
- Comportamento che danneggi moralmente o materialmente l'associazione
- Inosservanza dei principi e delle norme di statuto
- Mancato pagamento della quota di adesione per almeno due anni consecutivi.

3.4 Il socio è tenuto a corrispondere all'Associazione una quota annua nella misura determinata dall'assemblea. La qualità di socio si acquista per la durata dell'esercizio in cui avviene l'ammissione e si rinnova di anno in anno, qualora non disdetta per iscritto almeno tre mesi prima della fine dell'esercizio.

Art. 4 Diritti e Obblighi dei Soci

4.1 I soci hanno il diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di partecipare alle attività dell'associazione, di recedere dalla stessa senza oneri.

4.2 I soci hanno l'obbligo di rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti e deliberazioni degli organi competenti e di versare la quota annuale di adesione.

4.3 Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito. Sono possibili rimborsi per le spese documentate che il socio abbia sostenuto per l'associazione.

Art. 5 Organi

5.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) L'assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Comitato Esecutivo
- d) Il Presidente

Può inoltre essere costituito il seguente collegio di controllo: Il Collegio dei Revisori dei Conti.